



TRIBUNALE DI BERGAMO

Sez. monocratica del lavoro

VERBALE EX ART. 429 C.P.C.

UDIENZA DEL 19 maggio 2022 avanti al
Giudice, **dott.ssa Monica Bertoncini**,
all'esito del procedimento di trattazione
scritta di cui all'art. 221, comma 4, l.
77/20, nella causa iscritta al N. 1469/21 R.G.
e promossa da.....(Avv.ti M. Riommi, D. Verduchi e
A. Pesenti)

CONTRO

Ministero dell'Istruzione

(Dott.sse G. Tabone e M. Albanese)

Repubblica Italiana

Il Giudice del lavoro del Tribunale di Bergamo,
visto l'art. 429 c.p.c., l'art. 221, comma 4 l.
77/20, le note di trattazione scritta, le
conclusioni delle parti, nonché i motivi a
sostegno, pronuncia la seguente

SENTENZA

nel nome del popolo italiano

PARTE RICORRENTE: per l'accoglimento
del ricorso;

PARTE RESISTENTE: per il rigetto del ricorso;



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso regolarmente notificato conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Bergamo in funzione di Giudice del Lavoro, il Ministero dell'Istruzione per sentir accertare il proprio diritto al riconoscimento, al compimento del 16° anno di servizio, l'anzianità di servizio nella parte residuale di 1 anno e 8 mesi utile soli ai fini economici, nonchè al pagamento delle relative differenze stipendiali, quantificate in € 2.899,01.

La ricorrente deduceva di essere stata immessa in ruolo l'1.9.2001 quale docente di scuola secondaria di II° grado, dando però atto di aver precedentemente lavorato alle dipendenze del Ministero dell'Istruzione sempre come docente di scuola secondaria di II° grado, in virtù di plurimi contratti a tempo determinato succedutisi dal 1991/1992 al 31.8.2000.

In particolare, la ricorrente riferiva di aver ottenuto il riconoscimento, all'atto della ricostruzione della carriera, di 7 anni e 4 mesi di servizio ai fini giuridici ed economici, oltre ad 1 anno e 8 mesi ai soli fini economici. La ricorrente, nel richiamare la disciplina di cui all'art. 4, comma 3, d.p.r. 399/88, lamentava che al compimento del 16° anno di servizio, non le era stata riconosciuta l'anzianità di servizio nella parte residuale di 1 anno e 8 mesi utile soli ai fini economici. Rassegnava quindi le sopra precisate conclusioni.





Il Ministero dell'Istruzione si costituiva regolarmente in giudizio, riconoscendo la fondatezza della pretesa e chiarendo, in particolare, che al compimento del 16° anno, ossia l'1.5.2009, era stata applicata la maggiorazione di anzianità di 1 anno e 8 mesi, con attribuzione di anni 21 alla data dell'1.9.2021 e la successiva di anni 28 all'1.9.2020.

Il Ministero chiariva però che il decreto non era stato inviato alla RTS di Bergamo per la registrazione ed il pagamento, ragione per cui aderiva ad un accoglimento della pretesa nei termini sopra evidenziati.

La causa, istruita solo documentalmente, viene decisa con sentenza all'udienza odierna all'esito del procedimento di trattazione scritta di cui all'art. 221, comma 4, l. 77/20.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso può essere accolto.

La ricorrente è stata immessa in ruolo l'1.9.2001 quale docente di scuola secondaria di II° grado, dopo aver precedentemente lavorato alle dipendenze del Ministero dell'Istruzione sempre come docente di scuola secondaria di II° grado, in virtù di plurimi contratti a tempo determinato succedutisi dal 1991/1992 al 31.8.2000.



All'atto della ricostruzione della carriera, alla ricorrente è stata riconosciuta un'anzianità di servizio di 7 anni e 4 mesi di servizio ai fini giuridici ed economici, oltread 1 anno e 8 mesi ai soli fini economici (v. doc. 2 fasc. ricorrente).

previsione di cui all'art. comma 3, d.p.r. di i 4,
399/88.

Il Ministero, ne costituis in giudizio, ha l i
riconosciuto la fondatezza della pretesa,

Tuttavia, al compimento del 16° anno di servizio non le è stata riconosciuta l'anzianità diservizio nella parte residuale di 1 anno e 8mesi utile soli ai fini economici, secondo la

chiarendo, in particolare, che al compimento del 16° anno, ossia l'1.5.2009, era stata applicata la maggiorazione di anzianità di 1 anno e 8mesi, con attribuzione di anni 21 alla data dell'1.9.2021, ma il decreto non era stato inviato alla RTS di Bergamo per la registrazione e il pagamento, ragion per cui la retribuzione della docente non era stata adeguata, né le era stata attribuita la successiva posizione stipendiale di anni 28 all'1.9.2020.

Il Ministero evidenziava tuttavia che la ricorrente mai aveva fatto presente la



situazione in via amministrativa, non potendo considerarsi utile a tal fine, neppure ai fini dell'interruzione della prescrizione, la missiva del 9.7.2021.

Una volta acquisita contezza della fondatezza della pretesa, va riconosciuto come, in effetti,



la missiva del 9.7.2021 non contenga alcun espresso riferimento al mancato riconoscimento dell'anzianità di 1 anno e 8 mesi ai soli fini economici, né alcun richiamo alla specifica disciplina di cui all'art. 4, comma 3, d.p.r. 388/99.

La missiva è standardizzata e riguarda, come altre analoghe, la diversa questione del mancatoriconoscimento, in fase di ricostruzione della carriera, dell'intera anzianità di servizio pre-ruolo effettivamente prestato.

In questo caso, la ricorrente non ha contestato giudizialmente l'erroneo riconoscimento all'anzianità di servizio maturata durante le assunzioni a termine, ma, condividendo l'anzianità riconosciuta dal Ministero, ha lamentato la mancata valorizzazione dell'anzianità utilizzabile ai soli fini economici nei termini di cui all'art. 4, comma 3, d.p.r. 399/88, norma in base alla quale "al compimento del sedicesimo anno per i docenti laureati della scuola secondaria superiore, del diciottesimo anno per i coordinatori amministrativi, per i docenti della scuola materna ed elementare, della scuola media e per i docenti diplomati della scuola secondaria superiore, del ventesimo anno per il personale ausiliario e collaboratore, del ventiquattresimo anno per i docenti dei conservatori di musica e delle accademie, l'anzianità utile ai soli fini economici è interamente valida ai fini





dell'attribuzione delle successive posizioni stipendiali".

Ciò significa che il primo atto interruttivo della prescrizione va ravvisato nella notifica del ricorso introduttivo del giudizio, ma in ogni caso, considerato che le differenze stipendiali sono state richieste dall'1.9.2020 la domanda può essere accolta integralmente, anche in considerazione del fatto che non vi è stata espressa contestazione del conteggio relativo alle medesime.

Le spese processuali, liquidate per intero come in dispositivo tenuto conto della serialità della questione, seguono la soccombenza nella misura del 50%, non potendosi escludere una condotta adeguatrice dell'amministrazione ove la messa in mora fosse stata pertinente rispetto all'effettiva pretesa.

P.Q.M.

Il Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla causaiscritta al n. 1469/21 r.g.:

- 1) dichiara il diritto di ...al riconoscimento, al compimento del 16° anno di servizio, dell'anzianità di servizio nella parte residuale di 1 anno e 8 mesi utile soli ai fini economici e per l'effetto condanna il Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro pro tempore, al pagamento, nei confronti di delle relative differenze stipendiali maturate al 31.8.2021,



quantificate in €



2.899,01, oltre al pagamento delle ulteriori differenze maturate dal 1° settembre 2021, tuttointeressi legali dal dovuto al saldo;

2) condanna il Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro pro tempore, alla refusione del 50% delle spese di lite, liquidate per l'intero in complessivi € 2.500,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge, dichiarando compensato l'ulteriore 50%.

Bergamo, 19 maggio 2022

Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Monica Bertoncini

